**Dott. FRANCESCO AMBROSINI**
**N O T A I O**
**Via Elia Capriolo, 48 - 25122 BRESCIA - Tel. 030 2942043 - Fax. 030 40515**

N. 2110 rep.gen.not. N. 1273 racc.
Brescia, 24 ottobre 2014.

**REGISTRATO A BRESCIA DUE**

**IL 27/10/2014**
**AL N. 25213 S. 1T**
**CON €. 245,00**

CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA

(Da conservarsi in modo permanente fra gli atti di raccolta del Notaio autenticante le sottoscrizioni)

Tra:

Giovanni Dr. Bianchi nato a Sesto San Giovanni (MI) il 19 agosto 1939 e residente in Sesto San Giovanni (MI) Piazza L. Petazzi 3
(C.I. n. AS 0309248 rilasciata dal Comune di Sesto San Giovanni il 13.7.2011)
e Colasanto Dr. Michele, nato a Baselice (BN) il 17 settembre 1964 e residente in Pianezza (TO) Via Collegno n. 11
(C.I. n. AT 8273015 rilasciata dal Comune di Pianezza il 23.4.2013)
qui agenti rispettivamente nella loro qualità di Amministratore Unico e Direttore della società a responsabilità limitata denominata
"FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L." con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Carducci n. 221, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano 02547190963, REA n. MI - 844385, capitale sociale interamente versato Euro 100.000,
a quest'atto autorizzati in forza dei poteri loro conferiti dallo statuto sociale, nonchè ai sensi di legge

concedente

Losio Dr. Vittorino, nato a Brescia l'1 settembre 1951, residente in Gambara, Via Garibaldi n. 69,
(C.I. n. AM 9669403 rilasciata dal Comune di Gambara il 14.4.2006 prorogata nella sua validità fino al 13.4.2016)
qui agente nella sua esclusiva veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società
"COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L." con sigla "CEF" con sede in Brescia (BS), Via A. Grandi n. 18, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 00272680174, REA N. 52900,
a quest' atto autorizzato in forza dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con delibera in data 24.3.2014 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A)

affittuario

Si stipula e si conviene quanto segue:

premesso:

- Con delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 22 gennaio 2014 si è disposto di procedere tramite procedura ristretta per l'affidamento del ramo di azienda per la gestione del magazzino ingrosso dell'Azienda FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. con sede in Sesto San Giovanni.
- L'importo dell'affitto annuo a base gara è stato fissato in Euro 30.000 oltre I.V.A (se dovuta) per il magazzino e Euro 37.000 oltre IVA (se dovuta) per i macchinari.
- Contestualmente venivano approvati la bozza di lettera invito e il capitolato speciale.
- Il giorno sette del mese di marzo (7/3/2014) alle ore 10,03, sotto la presidenza del Direttore, si sono svolte le operazioni di gara; al termi-

ne di tali operazioni è stata stilata la graduatoria finale.
- Con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 10 marzo 2014 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l'affitto del ramo d'azienda in favore della società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. Società alle condizioni sotto specificate.
Altresì premesso che
- il Ramo d'azienda oggetto del presente contratto riguarda l'attività di vendita all'ingrosso nei limiti dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali rilasciata all'Azienda FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. con sede in Sesto San Giovanni;
a) che il ramo d'azienda riferibile all'attività predetta è composto dai seguenti beni:
- Immobile con superfice totale misurata secondo gli usi e consuetudini locali pari a mq. Commerciali 602,00 con accesso dalla Via Carducci 221 attraverso il passo privato e le due porte di ingresso e dal cortile comune attraverso il passo carraio e dalla porta di ingresso pedonale, censito al N.C.E.U. come segue: Foglio 29, mappale 173 Cat. D/8 Rendita Euro 6.000, del Catasto Fabbricati del comune di Sesto San Giovanni, nella sua attuale consistenza ben nota alle Parti anche negli accessori, servizi e dotazioni;
- mobili, macchinari, attrezzature, utensileria, arredi e macchine ufficio ed elettroniche, autorizzazioni, licenze, nulla osta e certificazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto di affitto, il tutto come da elenco, che firmato dalle parti si allega al presente atto sotto la lettera B).
Le attrezzature, i macchinari e gli altri beni facenti parte del complesso aziendale verranno puntualmente verificati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto;
b) l'immobile oggetto del presente contratto è di proprietà del concedente;
c) il concedente, per il ramo di azienda oggetto del presente contratto, non ha in corso, quale convenuto, controversie giudiziarie e arbitrati di alcun genere e non ha modo o ragione di poterne temere o presumere l'insorgere, né ha in corso alcun contenzioso contributivo, fiscale e amministrativo, né è assoggettato ad alcune procedura concorsuale;
d) il ramo d'azienda è libera da sequestri e non è oggetto di prelazione e il concedente ne ha la libera e piena proprietà e disponibilità;
e) il concedente intende, alle condizioni e termini sottospecificati, affittare il ramo d'azienda e che l'affittuario è disposto, a tali condizioni e termini, a gestirla in affitto limitatamente ai beni, alle attività, alle passività, ai diritti, alle obbligazioni contrattuali e al personale espressamente individuati nel presente atto.

**Tutto ciò premesso e confermato,**
**quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura,**
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

1) Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2) Oggetto

Il concedente concede in affitto all'affittuario, che accetta, il ramo d'azienda relativo all'attività di vendita all'ingrosso, nei limiti dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali rilasciata all'Azienda FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. con sede in Sesto San Giovanni, ramo d'azienda esercitato nel locale sito in Sesto San Giovanni Via Giosuè Carducci 221;
il ramo d'azienda è costituito da:
- segni distintivi e/o marchi o disegni sin ora utilizzati dal concedente;
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi e macchine per ufficio ed elettroniche, costituenti immobilizzazioni materiali del concedente, di cui al precedente allegato B) menzionato nelle premesse e che verranno puntualmente verificati ed elencati in apposito inventario analitico dei beni che dovrà essere predisposto dalla parti in contradditorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto dell'affitto d'azienda come determinata al successivo Art. 11;
- in genere, il complesso della minuteria, utensileria, e beni vari a corredo, di proprietà della concedente, connesso al conseguimento del fine produttivo del ramo d'azienda;
- l'immobile sito in Sesto San Giovanni Via Giosuè Carducci n. 221;
- i contratti di lavoro subordinato meglio indicati nell'allegato C), che firmato dalle parti si allega al presente atto
- i contratti in corso indicati nell'allegato D), che firmato dalle parti si allega al presente atto
In considerazione di quanto sopra, le Parti si danno in ogni caso atto che tutti i crediti e i debiti, - di qualsiasi natura, sorti anteriormente alla data di efficacia del presente contratto, ancorché non scaduti - fatta eccezione del TFR maturato a favore dei dipendenti la cui sorte viene regolata nel successivo articolo 8 del presente atto - continuano a competere e a gravare esclusivamente sul concedente, mentre i crediti e i debiti sorti nel corso del presente contratto, ancorché non scaduti alla data di cessazione, per qualsiasi ragione, del presente contratto, resteranno rispettivamente a vantaggio e a carico dell'affittuario;
il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che l'affittuario dichiara di ben conoscere ed accettare, riconoscendo che lo stesso è idoneo agli scopi cui è destinato ed adeguato al canone pattuito.
Il concedente garantisce il pacifico e libero godimento del ramo d'azienda da parte dell'affittuario.
Sono espressamente esclusi dall'oggetto del contratto i beni, i diritti e le obbligazioni (contratti, debiti, crediti) non indicati nel presente atto, nonché le garanzie di qualsiasi natura prestate dal concedente a terzi, che permangono tutti in capo al concedente.
Il concedente dichiara, altresì, che non esistono rischi di sopravvenienze passive e di insussistenze attive relative alle attività e passività oggetto di locazione, che comunque, in caso di insorgenza, rimarranno in carico al concedente.
Il concedente dichiara che sono in corso le pratiche di aggiornamento di tutte le autorizzazioni in possesso in seguito all'atto stipulato il giorno 17.9.2014 rep. 28.209/12.519 a cura del Notaio Pietro

Fabiano.
Il concedente, attraverso le farmacie comunali di Sesto San Giovanni gestite, si impegna ad acquistare esclusivamente dall'affittuario, per la durata del presente contratto, il farmaco etico di fascia A e C.
In caso di indisponibilità del farmaco da parte dell'affittuario il concedente è autorizzato fin d'ora ad approvvigionarsene presso altri fornitori.
3) Durata
La durata del presente contratto di affitto del ramo d'azienda si intende convenuta ed accettata per il periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvi i casi di anticipata risoluzione previsti nel prosieguo del presente contratto.
Alla scadenza del contratto lo stesso potrà essere prorogato per il periodo necessario alla conclusione di una nuova gara.
E' convenuto tra le parti che l'affittuaria non possa recedere dal contratto prima della scadenza del primo triennio salvo il caso di comprovata forza maggiore e quelli espressamente indicati nelle pagine successive.
Nel caso in ciò dovesse avvenire sarà tenuta al pagamento del canone concordato per l'intero periodo, fatta salva la responsabilità per i maggiori danni provocati nell'eventuale periodo di mancata regolare operatività del Ramo d'Azienda.
Il verbale di consegna dei beni strumentali compresi nel Ramo d'Azienda sostituisce a tutti gli effetti l'inventario degli impianti, attrezzature e beni mobili assunti in consegna e costituirà l'unico elemento di prova delle consistenze e della consegna. La Concedente viene sin d'ora autorizzata alla vigilanza ed all'accertamento, anche periodico, delle consistenze dei beni strumentali. L'Affittuaria dovrà tenere costantemente informata la Concedente per qualsivoglia spostamento di attrezzature e beni mobili.
Alla scadenza del presente Contratto, anche in caso di risoluzione anticipata, l'Affittuaria dovrà riconsegnare immediatamente il Ramo d'azienda previa risoluzione dei rapporti con i dipendenti che non fossero già assunti al momento di stipulazione del presente Contratto e comunque previo pagamento di tutto quanto dovuto a ciascun dipendente assunto nel periodo dell'affitto del ramo d'azienda, in forza al momento della riconsegna del Ramo d'Azienda a ogni titolo, TFR di periodo incluso, e previo saldo di ogni e qualsiasi debito nei confronti di fornitori ed enti pubblici e privati.
L'Affittuaria si obbliga a collaborare nel trimestre antecedente alla scadenza del Contratto, anche se anticipata a causa di risoluzione, con la Concedente onde evitare discontinuità nella gestione dei beni oggetto del Ramo d'Azienda, mettendo a disposizione della Concedente tutti i dati e documenti necessari all'uopo secondo i principi di leale collaborazione, trasparenza e buona fede.
L'Affittuaria non potrà, nel trimestre antecedente alla cessazione del rapporto, sottoscrivere, senza preventivo consenso scritto della Concedente, contratti commerciali, convenzioni e in generale impegni con enti con periodo di validità superiore alla scadenza del

presente Contratto. Nel caso ciò avvenisse sarà tenuta al risarcimento a favore della Concedente di ogni eventuale danno che consegua a tale inadempimento.

4) Canone

Il canone annuo di affitto del Ramo d'Azienda è convenuto tra le parti in Euro 37.250,00 (trentasettemiladuecentocinquanta) per i macchinari, Euro 30.250,00 (trentamiladuecentocinquanta) per i locali del magazzino, per un totale annuo di Euro 67.500,00 (sessantasettemilacinquecento) come da offerta dall'aggiudicatario, oltre Iva di legge, con aumento del 100% dell'indice ISTAT per l'anno successivo, rispetto al canone dell'annualità precedente.

5) Pagamenti, termini e modalità

Le parti convengono che il canone sarà versato in rate anticipate mensili di importo fisso pari ad Euro 5.625,00 (cinquemilaseicentoventicinque virgola zero zero), oltre IVA nella misura di legge, da pagarsi entro dieci giorni dalla data di emissione della relativa fattura tramite bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente della concedente in essere presso la banca Credito Valtellinese, agenzia di Sesto San Giovanni, IBAN IT 92 T 05216 20701 000000001691.

La scadenza della prima rata mensile, calcolata in proporzione ai giorni del mese stesso, dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data in cui avranno efficacia gli effetti giuridici dell'affitto del ramo d'azienda.

Il mancato pagamento, anche non consecutivo, di due o più rate del canone, comporterà la facoltà in capo al concedente di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, tramite l'invio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata all'affittuario.

L'Affittuaria non potrà, per alcun motivo, ritardare il pagamento del canone, come sopra individuato, e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento della rata scaduta.

In caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a quindici giorni, sarà dovuto alla Concedente un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di cinque (5) punti.

6) Garanzie

L'Affittuaria, a garanzia del pagamento dei canoni d'affitto, del regolare saldo di tutti gli oneri e/o costi di sua competenza nei confronti di terzi, soggetti pubblici e privati, di eventuali danni cagionati al Ramo d'Azienda e, comunque, di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto alla Concedente in relazione al presente Contratto, consegna alla Concedente fideiussione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni rilasciata da Ubi Banco di Brescia s.p.a. rilasciata in data 28.7.2014 n. 27/396 per l'importo di Euro 24.705 (ventiquattromilasettecentocinque), come da sua offerta, con clausola di automatico rinnovo e di efficacia sino alla scadenza dell'anno successivo alla cessazione del rapporto contrattuale.

Nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, una delle condizioni essenziali della fidejussione bancaria (importo, clausole "a prima richiesta" e "senza eccezioni", durata), la Concedente avrà diritto di risolvere immediatamente e in qualsiasi successivo momento il

contratto, escutere la fidejussione per gli importi indicati alla Banca e agire direttamente nei confronti dell'Affittuaria.
Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalle rimanenze di magazzino l'affittuario intende regolarizzare la propria posizione pagando quanto stabilito al successivo Art. 21 a vista fattura tramite bonifico bancario, su conto corrente bancario indicato dal concedente in essere presso la banca Credito Valtellinese, agenzia di Sesto San Giovanni, IBAN IT 92 T 05216 20701 000000001691

7) Subingresso nei contratti e volturazione delle autorizzazioni amministrative

Il concedente si impegna a espletare le formalità e a sottoscrivere quanto necessario per il subentro dell'affittuario nei succitati contratti.
Il concedente presta il proprio consenso affinché la licenza e le autorizzazioni di cui in premessa vengano intestate all'affittuario per l'intera durata del presente contratto.
Per contro, l'affittuario si impegna a conservare e rinnovare per l'intera durata del contratto tutte le menzionate licenze e autorizzazioni, come pure a conseguire, sempre a proprie cura e spese, il rilascio di ogni altra autorizzazione che dovesse rendersi necessaria in futuro, anche a seguito di nuove ed ulteriori disposizioni delle autorità competenti.
Inoltre l'affittuario si atterrà alle disposizioni comunali, regionali e statali in materia dell'attività esercitata e di ogni altra normativa obbligatoria, in particolare per quanto concerne la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Tutte, indistintamente, le spese di gestione e di funzionamento, così come di ogni altro onere e costo relativi al Ramo d'Azienda sono e saranno a carico dell'Affittuaria a far tempo dalla data di effetto del presente contratto; conseguentemente utenze, servizi e contratti di somministrazione (esemplificativamente, e non esaustivamente: acqua, gas, energia elettrica, teleriscaldamento, telefono, internet, nettezza urbana) saranno volturati, a nome dell'Affittuaria che provvederà al loro pagamento.
Per il periodo che rimarranno intestati al concedente la parte affittuaria provvederà a rimborsare l'altra dei costi relativi al proprio periodo di competenza.
La Concedente si impegna a fare quanto di sua competenza perché l'Affittuaria possa regolarmente adempiere a quanto previsto nel comma precedente a semplice richiesta del concedente e dietro regolare emissione di fattura con pagamento immediato.

8) Impiego del personale di FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. in forza presso il magazzino centrale

Il personale operante nel magazzino di cui all'allegato C), a norma dell'art. 2112 c.c., passerà alle dipendenze di COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. per tutta la durata del contratto di affitto di ramo d'azienda, mantenendo il medesimo trattamento economico-normativo comprensivo degli effetti previdenziali, assistenziali e fiscali. Alla cessazione per qualunque causa del contratto di affitto di ramo d'azienda, i dipendenti saranno ritra-

sferiti alle FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L., che s'impegna a riassumerli. La medesima garanzia opererà anche in relazione ad eventi straordinari (quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, fallimento o cessazione anticipata di attività) in cui dovesse incorrere COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. durante il periodo dell'affitto, nonché alla risoluzione dei rapporti di lavoro per motivi oggettivi, secondo quanto disposto dall'Accordo sindacale concluso il 10 settembre 2014.
Con il passaggio diretto dei lavoratori dipendenti alla società affittuaria, verrà trasferito anche in capo alla stessa affittuaria tutto il TFR (più ferie, permessi, ratei 13^ e 14^ - in seguito chiamati "connessi diritti") maturato fino alla data di trasferimento effettivo del ramo di azienda. Alla data di effettiva consegna dell'azienda verrà redatto e sottoscritto dalle parti contraenti l'elenco dei dipendenti che vengono trasferiti (di cui al già richiamato allegato C) con gli importi di quanto maturato a loro favore in conto TFR e "connessi diritti". L'affittuario quindi risponderà direttamente verso i dipendenti delle somme maturate per TFR e " connessi diritti" e quindi anche della quota maturata nel periodo in cui gli stessi erano dipendenti della concedente. La parte concedente da parte sua dovrà corrispondere alla parte affittuaria il controvalore in moneta del TFR e dei "connessi diritti" maturati in capo ad essa concedente e risultante dall'elenco allegato sotto C) e ciò con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 21.
In ogni caso di risoluzione del presente contratto di affitto di ramo di azienda e con il trasferimento alle dipendenze della concedente dei lavoratori ancora in forza, facenti parte dell'elenco allegato C), l'affittuario dovrà rimborsare alla stessa concedente l'intero importo del TFR e dei "connessi diritti" maturati prima e durante il periodo di affitto dell'azienda.
COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L., come sopra rappresentata, s'impegna a riconoscere alle associazioni sindacali attualmente presenti in azienda i diritti sindacali per tutta la durata del contratto di affitto di ramo d'azienda nel caso e finché risultino iscritti dei dipendenti di cui all'allegato C).
I lavoratori coinvolti nell'affitto di ramo d'azienda, per quanto concerne gli aspetti riguardanti la contrattazione collettiva di livello nazionale e aziendale saranno inseriti nel sistema di relazioni sindacali delle FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L.
9) <u>Obblighi dell'affittuario</u>
L'affittuario si impegna:
- a gestire il ramo d'azienda con cura e diligenza e in conformità con l'attuale destinazione economica della stessa, non modificandone la destinazione commerciale. Tuttavia, l'affittuario, nell'ambito della gestione aziendale, potrà adeguarla alle esigenze dettate dal mercato;
- a custodire e utilizzare il ramo d'azienda in conformità con le leggi e le disposizioni, anche locali, che regolano il suo funzionamento, con particolare riguardo alle norme del lavoro, antinfortunistiche e antinquinamento;

- ad effettuare tutte le denunce e a sottoporre il ramo d'azienda a tutti i collaudi, ispezioni e verifiche prescritti per la natura o l'impiego dello stesso;
- ad avvisare preventivamente il concedente dell'intenzione di rimuovere eventuali beni facenti parte del ramo d'azienda affittata, al fine di consentirne il corretto spostamento e deposito da parte del concedente.

10) Obblighi del concedente

Il concedente, attraverso le Farmacie Comunali dallo stesso gestite e site nel Comune di Sesto San Giovanni s'impegna a fornire trimestralmente all'affittuario, tramite specifico programma di rilevazione dati, tutti i dati di acquisto relativi al farmaco etico di fascia A e C.

Ciò consentirà di verificare l'effettivo acquisto esclusivo presso l'affittuario come descritto al punto 2 del presente contratto.

Resta inteso che in caso di trasferimento della gestione delle farmacie o cambio di ragione sociale della concedente l'obbligo di acquisto rimane in capo al nuovo soggetto giuridico.

Il non rispetto dei suddetti accordi potrà essere causa di recesso da parte dell'affittuario con penale a carico del concedente quantificabile nel 2% della stima dei fatturati relativi al farmaco etico di fascia A e C generati dalle farmacie comunali di Sesto San Giovanni nei periodi identificati dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto; la stima sarà calcolata sulla media dei fatturati originati dalle farmacie comunali di Sesto San Giovanni dall'inizio del contratto sino alla risoluzione.

11) Effetti giuridici, consegna e possesso del ramo d'azienda

Gli effetti giuridici del presente contratto sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'ottenimento con esito positivo dei processi autorizzativi, indicati al precedente punto 2 e nel successivo articolo 21, necessari all'affittuario per svolgere l'attività di distribuzione.

Le parti si obbligano ad addivenire concordemente alla stipula di un atto di avveramento della condizione ed alla consegna materiale dell'azienda entro dieci giorni dal verificarsi della stessa.

Qualora la condizione non si dovesse verificare entro la data del 28 febbraio 2015, il presente atto sarà da considerarsi improduttivo di alcun effetto.

Il concedente garantisce il pacifico, libero e completo possesso del ramo d'azienda, escludendo qualsiasi responsabilità dell'affittuario per fatti o rapporti antecedenti la stipulazione del presente contratto.

12) Manutenzioni

Sono a carico dell'affittuario, che le eseguirà direttamente a proprie cura e spese, le manutenzioni e riparazioni ordinarie dei beni mobili che compongono il ramo d'azienda, mentre le relative manutenzioni e riparazioni straordinarie restano a carico del concedente senza possibilità di rivalsa, né di aumento del canone.

13) Miglioramenti e addizioni

E' facoltà dell'affittuario apportare migliorie e/o eseguire addizioni ai locali e agli impianti funzionali alle esigenze aziendali, purchè le

stesse siano preventivamente autorizzate dal concedente.
Le spese sostenute a tale titolo dall'affittuario non saranno rimborsate dal concedente e le opere fisse realizzate rimarranno acquisite al ramo di azienda e quindi in proprietà del concedente.
14) Stato dei beni
L'affittuario si impegna a ricevere in consegna i cespiti ammortizzabili costituenti il complesso aziendale, come sopra individuati, in buono stato ed adatti all'uso convenuto, e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto, rendendosi responsabile soltanto per i deterioramenti dovuti ad uso improprio.
Le parti danno atto che procederanno in contradditorio alla verifica della consistenza dei beni di cui al presente atto durante l'inventario fisico delle merci.
Il concedente dichiara di aver posto in essere tutte le cautele e gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti per la tutela della sicurezza, della salute dei lavoratori e dell'ambiente.
15) Deroga all'articolo 2561, quarto comma del Codice Civile
In deroga all'art. 2561 del Codice Civile, il deperimento e la perdita di valore, conseguenti all'uso o all'obsolescenza del ramo d'azienda, in conformità con le norme poste dal presente contratto, sono a carico del concedente. In particolare, l'affittuario è tenuto ad effettuare, accollandosene il costo, gli interventi manutentivi ordinari necessari ed opportuni per conservare l'efficienza e l'organizzazione degli impianti, nonché la normale dotazione di scorte.
Pertanto, restano fiscalmente deducibili dal reddito d'impresa del concedente le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali ammortizzabili relativi al ramo d'azienda, così come la normale usura e il deterioramento fisico ed economico dei beni stessi, in deroga al disposto degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917, così come consentito dall'art. 14 comma 2 del D.P.R. 4/02/1988 n. 42.
I beni acquistati dall'affittuario e immessi nel ramo d'azienda in addizione rispetto a quelli oggetto del presente contratto, rimangono di esclusiva sua proprietà alla fine del contratto.
Le parti danno infine atto che, in conformità con la disciplina sopra esposta e in deroga all'art. 2561 del Codice Civile, non si darà luogo ad alcun conguaglio finale per il deperimento e la perdita di valore del ramo d'azienda e che saranno invece regolate in denaro le sole differenze, in numero e valore, tra le consistenze degli impianti, macchinari, delle attrezzature, nonché le spese manutentive straordinarie o incrementative del valore dei beni del ramo d'azienda, sostenute dall'affittuario e preventivamente autorizzate dal concedente, ed in genere delle dotazioni dei beni tra l'inizio e il termine dell'affitto. Le differenze in numero verranno calcolate sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto stesso.
16) Opere effettuate in adempimento a disposizioni di legge o della pubblica amministrazione
L'affittuario si impegna a eseguire a proprie spese le eventuali opere richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per

l'esercizio dell'attività, successive alla data del presente contratto. Le spese sostenute a tale titolo non saranno rimborsate dal concedente e le opere fisse realizzate rimarranno acquisite al ramo d'azienda e quindi di proprietà del concedente.

17) Assicurazioni

L'Affittuaria stipulerà e consegnerà, al momento dell'atto di avveramento della condizione, in copia alla Concedente le seguenti idonee polizze per la congrua copertura assicurativa con massimale di Euro 1.000.000,00 (unmilione) in materia di:

1) perimento, incendio, scoppio, rischio locativo, furto comprensiva dei rischi accessori e catastrofali sulle partite fabbricati, ricorso terzi e per tutti i danni che i beni costituenti l'oggetto della presente dovessero subire, anche per negligenze di terzi o di dipendenti;

2) responsabilità civile del Gestore;

3) furto dell'arredamento e attrezzature;

4) elettronica.

18) Subaffitto e cessione del contratto

E' vietato all'affittuario il subaffitto o la cessione del presente contratto.

19) Verifiche del concedente

Il concedente si riserva di verificare o far verificare trimestralmente, a proprie spese, lo stato e la consistenza dei beni compresi nell'affitto del ramo d'azienda.

In ogni caso, il concedente ha diritto di verificare la corretta gestione del ramo d'azienda affittata ai sensi dell'art. 1619 Codice Civile e all'uopo di effettuare sopralluoghi anche a mezzo di propri rappresentanti o tecnici incaricati.

20) Riconsegna del ramo d'azienda

Alla cessazione del contratto, l'affittuario dovrà riconsegnare il ramo d'azienda e tutte le licenze e le autorizzazioni impegnandosi a prestare tutti i consensi e le attività necessarie per la reintestazione delle licenze e delle autorizzazioni in capo al concedente o al soggetto da questi designato.

Qualora FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L. con sede in Sesto San Giovanni dovesse essere assoggettata a procedura concorsuale, perdurando il contratto di affitto di azienda, è espressamente convenuto che la Procedura avrà facoltà di recedere dal contratto di affitto di azienda entro sei mesi dal provvedimento dell'apertura della Procedura e con un preavviso di sessanta giorni: è escluso l'equo indennizzo di cui all'art. 79 L.F. a favore dell'affittuaria.

21) Altre pattuizioni

Con il presente atto l'Affittuaria è obbligata ad acquistare dalla Concedente, la quale a sua volta è obbligata a venderle, le rimanenze di magazzino pertinenti il Ramo d'azienda commerciabili e con scadenza residua di almeno sei mesi.

Per l'esatta valorizzazione verrà redatto apposito inventario, in contraddittorio tra le parti al momento della consegna.

L'importo relativo alla cessione delle rimanenze - al netto dell'importo del TFR e dei "connessi diritti" dei dipendenti come risultante dall'allegato C), che la cedente deve rifondere alla affit-

tuaria e di cui al precedente Art. 8, dovrà essere pagato a vista fattura mediante bonifico bancario secondo quanto previsto al precedente art. 6.
Tenuto conto della circostanza che la società concedente "AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI" già titolare di regolare autorizzazione per il commercio all'ingrosso di sostanze e preparazioni stupefacenti e psicotrope soggette al D.P.R. 309/90, in corso di pratica di aggiornamento, nonché più in generale di autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento del commercio all'ingrosso di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e prodotti per le farmacie in genere, le parti decidono di delegare fin d'ora in forma disgiunta all'Amministratore Unico della concedente "FARMACIE COMUNALI SESTO S.R.L." dr. Bianchi Giovanni e/o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'affittuaria "COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L.", dott. Vittorino Losio, ogni necessario potere per tutto quanto attiene ai rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni, le ASL, i Comuni, ed ogni altro organismo pubblico interessato, ai fini dell'ottenimento in capo all'affittuario delle necessarie autorizzazioni sanitarie per lo svolgimento del commercio all'ingrosso di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici e prodotti per le farmacie in genere ed in particolare per assolvere gli adempimenti previsti dalle norme di cui al D.P.R. 309/90, del D.lgs 219/06 e del D.lgs 193/2006.
La documentazione definitiva verrà presentata immediatamente dopo la firma del presente contratto.

22) Elezione di domicilio

Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni inerenti il presente contratto, che dovranno essere necessariamente in forma scritta ed inviate per posta elettronica certificata o posta raccomandata le parti eleggono il rispettivo domicilio come segue:
- il concedente presso la sede legale in Sesto San Giovanni, Corso Giosuè Carducci 221 , PEC: pec.asfc@pec.asfcsesto.it;
- l'affittuario presso la sede legale in Brescia, Via A. Grandi n. 18, PEC: cefscrl@pec.confcooperative.it

23) Spese notarili e di registrazione

Le spese della presente scrittura, annesse e dipendenti, sono a carico dell'affittuario.
Trattandosi di rapporto soggetto a imposta sul valore aggiunto, le parti chiedono che il contratto sia assoggettato a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

24) Clausole finali

I sottoscritti dichiarano e riconoscono che il Notaio autenticante non ha partecipato alla formazione del presente contratto e che quindi dall'autentica delle firme della presente scrittura privata deriverà al Notaio solo la responsabilità conseguente all'obbligo facentegli carico – ai sensi della legge 12 agosto 1993 numero 310 – di provvedere alla pubblicità commerciale di detto contratto.

25) Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno rinvio a quanto contenuto nel capitolato speciale e nell'offerta dell'Affittuario, che le parti dichiarano di ben conoscere.

26) Attestato di Prestazione energetica

In conformità all'art.6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 - come modificato dalla Legge 3 agosto 2013 n.90 di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n.63 - di attuazione della direttiva 2010/31/UE, la parte concedente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (per la Regione Lombardia attestato di certificazione energetica sino alla data del 14.1.2014) relativo alla suddetta unità immobiliare, redatto dal certificatore Isabella Rescaldani e registrato in data 31.7.2014 che in copia conforme si allega, a norma dell'art.6, comma 3 bis del citato Decreto Legislativo, al presente atto sotto la lettera "E "

La società COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. dichiara altresì di essere edotta che il suddetto attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

La parte concedente dichiara che il detto attestato è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause, sopravvenute, tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare considerata e stante l'avvenuto rispetto, alla data odierna, delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici installati.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 del codice civile le parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le condizioni del retroesteso contratto e specificatamente approvano la seguenti clausole: 1) Premesse; 2) Oggetto; 4) Canone; 5) Pagamenti, termini e modalità; 7) Subingresso nei contratti; 8) personale; 9) Obblighi dell'affittuario; 10) Obblighi del concedente; 14) Stato dei beni; 15) Deroga all'articolo 2561, secondo comma; 16) Opere effettuate in adempimento a disposizioni di legge o della pubblica amministrazione; 17) Assicurazioni; 18) Subaffitto e cessione del contratto; 19) Verifiche del concedente; 21) Altre pattuizioni; 22) Elezione di domicilio; 23) Spese notarili e di registrazione.

F.to Giovanni Bianchi
F.to Michele Colasanto
F.to Vittorino Losio

N. 2110 rep.gen.not. N. 1273 racc.

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Francesco Ambrosini, notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio notarile di Brescia, che le firme sopra estese anche a margine dei due fogli che precedono e sugli allegati B) - C) e D) sono state apposte alla mia presenza dai signori:

Giovanni Bianchi nato a Sesto San Giovanni (MI) il 19 agosto 1939 e residente in Sesto San Giovanni (MI) Piazza L. Petazzi 3
Colasanto Michele, nato a Baselice (BN) il 17 settembre 1964 e residente in Pianezza (TO) Via Collegno n. 11
Losio Dr. Vittorino, nato a Brescia l'1 settembre 1951, residente in Gambara, Via Garibaldi n. 69
della cui identità personale io Notaio sono certo.
Della scrittura privata che precede è stata data lettura da me Notaio alle parti e viene sottoscritta essendo le ore sedici e dieci minuti primi.
Brescia, Via Elia Capriolo n. 48, 24.10.2014
(ventiquattro ottobre duemilaquattordici)
F.to Francesco Ambrosini Notaio (L.S.)

# COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SCRL
# VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MARZO 2014

Alle ore 13,00 del giorno 24 Marzo 2014, presso la "sala corsi" di PUNTO FARMA SRL –Via Grandi, 41 bis in Brescia, si riunisce, regolarmente convocato, il Consiglio d'Amministrazione della Cooperativa Esercenti Farmacia, per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione verbale sedute precedenti del 26/02/2014
2) Comunicazioni del Presidente
3) Istanze di nuove adesioni a CEF, di recesso da CEF, di trasferimento quote sociali CEF, di dilazioni di pagamento
4) Posizioni creditorie verso singole Farmacie M./R.: valutazioni e provvedimenti conseguenti
5) Ipotesi di cessione Ramo d'Azienda P.F.: valutazioni e provvedimenti conseguenti
6) Nuove Strategie commerciali CEF: valutazioni e provvedimenti conseguenti
7) Bozza Bilancio 2013 CEF e consolidato di Gruppo: valutazioni e provvedimenti conseguenti
8) Convocazione Assemblea ordinaria: valutazioni e provvedimenti conseguenti
9) Varie ed eventuali

Risultano presenti i Consiglieri Dottori: Losio (Presidente), Albiati, Borzani, Ferrari, Galli, Grava, Lazzarin, Marchi, Mazzola, Ottino, Pomi, Quartaroli, Sartori, Stella, Vincoli e Zamboni.
Per il Collegio Sindacale risultano presenti i membri effettivi: Dottori Mario Valenti, Guglielmo Ghisi e Gianpiero Bolzoli.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assistono alla riunione il Direttore Generale Dr. Capretti, il Dr. Gigola, il Dr. Novelli e il Dr. Tommaso Ravera e su invito personale del Presidente, i Dottori Silvio Bossi, Paolo Fabro e Carlo Ravera nonché il presidente d'onore dott. Carlo Zamboni.

A questo punto il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e della seduta, la dichiara aperta dando inizio alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.-.

Viene chiamato a svolgere la funzione di segretario il Dr. Ghisi.

SVOLGIMENTO ORDINE DEL GIORNO

**OMISSIS**

*Affitto del ramo di azienda ASFC Sesto San Giovanni*

Il Presidente informa che in esecuzione a quanto era già stato deliberato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 Maggio 2013 e più recentemente ricordato nel Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2014, la CEF ha acquisito, tramite gara d'asta, l'affitto del ramo di azienda "ASFC Sesto S. Giovanni" avente come attività la gestione, con quattro dipendenti, di un magazzino logistico, concesso in affitto, di prodotti farmaceutici in Sesto San Giovanni. L'affitto dell'immobile ha un costo di € 30.000 annui. L'operazione è rivolta allo sviluppo dell'attività della CEF su un territorio importante quale è quello della piazza di Milano. Così come risulta dal Business-plane, redatto dal Dott. Tommaso Ravera, l'operazione ha un punto di pareggio al raggiungimento di 10.000.000 Euro di fatturato.

Il Consiglio prende atto e , all'unanimità e per alzata di mano, conferisce ampio mandato al Presidente di sottoscrivere tutti i contratti e gli atti necessari e conseguenti.

**OMISSIS**

9) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è conclusa alle ore 15,45.

Del **ché** il presente verbale.

IL SEGRETARIO
Dr. Guglielmo Ghisi

IL PRESIDENTE
Dr. Vittorino Losio

N. 2.109 rep.gen.not.

ESTRATTO

Certifico io sottoscritto Ambrosini dr. Francesco, notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, che il presente documento è estratto dalla pagina 151 alla pagina 156 del Libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società
"COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L." con sigla "CEF" con sede in Brescia (BS), Via A. Grandi n. 18, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia 00272680174, REA N. 52900,
Detto Libro è stato vidimato prima dell'uso in data 13.12.2011 n. 6658 di Prot. dal Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Brescia.
Le parti omesse non alterano né modificano quanto sopra riportato.
Brescia, Via Elia Capriolo n. 48, 24.10.2014
(ventiquattro ottobre duemilaquattordici)

ALLEGATO B) ALL'ATTO N. 2.110/1.273 REP. DR. FRANCESCO AMBROSINI

**Allegato A**

NR BENI MAGAZZINO

2 STAMPANTI HP LASERJET P 4015X

2 STAMPANTI AD AGHI

1 STAMPANTE/scanner HP INCHIOSTRO PHOTOSMART 2575

2 COMPUTER OPTIPLEX CON RELATIVI MONITOR IBM

2 COMPUTER SIEMENS CON RELATIVI MONITOR ACER

1 COMPUTER SIEMENS CON RELATIVO MONITOR (SOPPALCO)

1 FAX

1 IMPIANTO AUTOMATICO KNAPP completo di :
- Server
- Pc collegato all'impianto
- Pezzi di ricambio

1 FRIGORIFERO A SEI ANTE

1 FRIGORIFERO A POZZETTO

1 FRIGORIFERO A 2 ANTE

1 SERVER HP CON RELATIVO MONITOR E SWITCH

1 PC CON RELATIVO MONITOR PER VIDEOSORVEGLIANZA + RELATIVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

5 BRACCIALI X ALLESTIMENTO

4 ARMADI A 2 ANTE SCORREVOLI IN METALLO

255 SCAFFALATURE A 6 RIPIANI

3 ARMADI A 1 ANTA IN METALLO

4 ARMADIETTI A 2 ANTE

2 ARMADIETTI A 2 ANTE DI PLASTICA

1 CARRELLO TRASPORTATORE

1 TRASPALLET

1 MULETTO

1 CARRELLO 3 RUOTE

SULLA ZONA SOPPALCATA

1 ARMADIO IN FERRO

9 ARMADI A 6 ANTE DI METALLO

3 SCAFFALATURE A 6 RIPIANI

2 ARMADIETTI A 2 ANTE IN METALLO

Barzellerilli

# Regione Lombardia

Prot. n.

PROT. N. 146525 /G
PROT. N. 46138 /S
14 LUG. 1994

Giunta Regionale

Settore Sanità e Igiene
Servizio Medicina di Base
Via Stresa, 24
20125 Milano
Fax 02/67653302

EM/gb/94 RACCOMANDATA A.R.

Ditta AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
Via Carducci, 221
20099 SESTO SAN GIOVANNI

e p.c. Al Ministero della Sanità
(Dir.Gen. Servizio Farmaceutico)
Viale dell'Industria, 20
00144 ROMA

e p.c. Al Commissario Regionale
dell'USSL N.65
Viale Matteotti, 83
20099 SESTO SAN GIOVANNI

OGGETTO: Delibera della Giunta Regionale N. 6'f6ç del 21/6/1994 relativa all'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali ai sensi del decreto Leg.vo 30.12.1992 n. 538.

Si notifica alla Ditta interessata l'allegata delibera relativa all'oggetto, trasmettendone contemporaneamente copia al Ministero della Sanità ed all'USSL in cui ha sede il magazzino.

Il Dirigente
(Dr. Nilde Ballinari Bobba)

COMUNE SESTO S. GIOVANNI
Azienda Speciale
FARMACIE COMUNALI
398 | 21.7.94

All. 1

REGIONE LOMBARDIA · LA GIUNTA ·

MARCA DA BOLLO LIRE 15000 — MARCA DA BOLLO LIRE 15000

DELIBERAZIONE NR. V/ **54129** SEDUTA DEL 21 GIU. 1994

*Presidente:* PAOLO ARRIGONI

*Presenti gli Assessori regionali:*

RICCARDO MARCHIORO - *Vice Presidente*
ROMANO ARIOLI
~~ROBERTO BISCARDINI~~
SANDRO BRUNI
SERGIO CAZZANIGA
LUIGI CORBANI
MICHELE CORTI
FABIO LOCATELLI
MARGHERITA PERONI
TIZIANA ROGORA
GIOVANNI ROSSI
PATRIZIA TOIA

*Con l'assistenza del Segretario:* Giorgio FERMO

*Su proposta dell'Assessore:* SANITA' E IGIENE

OGGETTO: Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, ai sensi dell'art. 2 Decreto Leg.vo 30/12/1992 n. 538, dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Sesto San Giovanni cod. fisc. 0225393156/Partita IVA 00732210968. (pratica n. 94)

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.

VISTA la domanda presentata in data 12/7/1993 dall'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di SESTO SAN GIOVANNI diretta ad ottenere l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano;

VISTO l'esito favorevole della visita ispettiva effettuata a cura dell'apposita commissione tecnica dell'USSL n. 65 al magazzino della ditta ubicato in SESTO SAN GIOVANNI (Mi) - Via Carducci, 221 in data 15/2/1994 come da verbale trasmesso a cura dell'USSL con propria nota prot. n. 05975 del 15/4/1994;

VISTO che la ditta richiedente ha affidato la direzione tecnica del magazzino al dr. MUCCIO ANTONIO nato a TRIPOLI (Libia) il 26/6/1943 che è in possesso dei requisiti di legge e che responsabilmente ha accettato la direzione;

VISTO il Decreto Leg.vo 30/12/1992 n.538;

VISTO lo Statuto della Regione Lombardia approvato con legge 22/5/1971 n. 339;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Leg.vo n. 40/1993 come modificato dall'art. 1 del Decreto Leg.vo n. 479/1993;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) L'AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di Sesto San Giovanni corrente in SESTO SAN GIOVANNI (Mi) - Via Carducci n. 221 con magazzino in SESTO SAN GIOVANNI (Mi) - Via Carducci n. 221 cod.fisc.0225393156/partita IVA 00732210968 sotto la direzione tecnica del dr. MUCCIO ANTONIO nato a TRIPOLI (Libia) il 26/6/1943 è autorizzata al commercio all'ingrosso dei seguenti medicinali per uso umano come da allegato elenco, che costituise parte integrante della delibera, nel territorio della provincia di Milano,

2) La presente autorizzazione si intende rilasciata alle condizioni previste dal Decreto Leg.vo 30/12/1992 n. 538 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente;

3) Ogni modificazione dei locali del magazzino o trasferimento del magazzino in altri locali ed ogni conferimento della direzione tecnica ad altra persona devono essere preventivamente autorizzate;

4) La presente autorizzazione sarà notificata, con raccomandata a. r. ed a cura del competente Settore Sanità ed Igiene, alla ditta interessata, e contemporaneamente ne verrà spedita copia al Ministero della Sanità ed all'USSL in cui ha sede il magazzino.

p.C.C.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
F.TO ARRIGONI

IL SEGRETARIO
F.TO FERMO

GIUNTA REGIONALE LOMBARDIA - SEGRETERIA -

ALL. 1

Allegato alla deliberazione
n. 54129 del 21/6/84

Elenco medicinali uso umano

Stomatologici, antiacidi, antimeteorici ed antiulcera pepatica, antispastici, anticolinergici e procinetici, antiemetici ed antinausea, terapia biliare ed epatica, lassativi; antidiarroici, antinfiammatori ed antimicrobici intestinali, farmaci contro l'obesita', escluso i prodotti dietetici, digestivi inclusi gli enzimi, farmaci usati nel diabete, vitamine, integratori minerali, tonici, anabolizzanti sistemici, stimolanti dell'appetito, altri farmaci dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, antitrombotici, antiemorragici, farmaci antianemici, sostanze ipolipemizzanti, succedanei del plasma e soluzioni perfusionali, altri agenti ematologici, terapia cardiaca, antipertensivi, diuretici, vasodilatatori periferici, vasoprotettori, betabloccanti, antimicotici per uso dermatologico, emollienti e protettivi, preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazioni, antipruriginosi, inclusi antistaminici, anestetici, antipsoriasici antibiotici e chemioterapici per uso dermatologico, corticosteroidi, preparati dermatologici, antisettici e disinfettanti, bendaggi medicati, preparati antiacne, altri preparati dermatologici, antimicrobici ed antisettici ginecologici, altri ginecologici, ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale, urologici, ormoni ipofisari ed ipotalamici, corticosteroidi sistemici, terapia tiroidea, ormoni pancreatici, calcio-omeostatici, antibatterici per uso sistemico, antimicotici per uso sistemico, antimicobatterici, antivirali per uso sistemico, sieri immuni ed immunoglobuline, vaccini, citostatici, terapia endocrina, sostanze ad azione immunomodulante, sostanze ad azione immunosopressiva, farmaci ant infiammatori ed antireumatici, farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari, miorilassanti, antigottosi, farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa, altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico, anestetici, analgesici, antipilettici, antiparkinsoniani, psicolettici, psicoanalettici, altri farmaci del sistema nervoso, antiprotozoari, antielmintici, ectoparassiticidi, compresi gli antiscabbia, preparati rinologici, preparati per il cavo faringeo, antiasmatici, preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento, antistaminici per uso sistemico, altri preparati per il sistema respiratorio, oftalmologici ed otologici allergeni, tutti gli altri prodotti terapeutici, diagnostici.

SETTORE SANITA' E IGIENE
REGIONE LOMBARDIA

85 | 3/2/2011

Regione Lombardia

ASL Milano

Prot. 503/NS/IV/2011 del 28/1/2011 Data 28/1/2011

rif. 16.15.1

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari";
**VISTA** l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 66 del D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193, per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, presentata in data **16/12/2010, prot. 7997/NS/IV/10**, daLLA Sig.ra Silvana Francesconi, nata a **Treviglio BG**, il **02/05/1950**, in qualità di legale rappresentante della ditta: **AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI** – partita IVA **02547190963** con sede legale/amministrativa sita a Sesto San Giovanni – **Via Carducci n. 221** , con magazzino sito in **Via Carducci n. 221**

**Sesto San Giovanni – Via Carducci n. 221;**

**VISTO** l'esito favorevole del sopralluogo, come da verbale n. 8120 dell'**19/11/2010** effettuato dal Distretto Veterinario Nord di questa A.S.L. presso la summenzionata Ditta, finalizzato all'accertamento del possesso dei requisiti strutturali, funzionali e procedurali previsti ai sensi del D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193;
**PRESO** atto che la ditta richiedente ha affidato la responsabilità della vendita al **Dott. LOPICCOLO ROBERTO** , nato a Catania , il **13.04.1955**, laureato in **Farmacia** presso **l'Università di Milano** e che risulta in possesso dei requisiti di legge;
**PRESO** atto che la Ditta richiedente dichiara di esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari presso il suddetto magazzino nel territorio di competenza di questa ASL;
**VISTA** la Legge Regionale 30/12/2009 n. 33 ;
**VISTA** la Legge Regionale 6.3.2002 n. 4 "Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative";
**VISTA** la delibera n.1973 del 12 ottobre 2004 "delega in ordine alla responsabilità alla firma della corrispondenza e degli atti della Sanità Pubblica Veterinaria;

**A U T O R I Z Z A**

- la **Ditta AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI** – partita IVA : **02547190963**
- **ad esercitare l'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari**, in applicazione dell'art. 66 del D. L.vo 6 aprile 2006, n. 193;
- sotto la responsabilità del **Dott. LOPICCOLO ROBERTO**, nato a Catania, il **13.04.1955**, laureato in **Farmacia** presso **l'Università di Milano** ;
- presso il magazzino sito in : **Sesto San Giovanni – Via Carducci n. 221**, come da planimetria allegata, parte integrante della presente autorizzazione.

La presente Autorizzazione non è cedibile, ne trasmissibile ai successori e potrà essere revocata in tutti i casi di inosservanza agli obblighi di Legge e in casi di variazioni ai locali ed alle attrezzature.
Sono fatte salve le altre Autorizzazioni necessarie ed ogni norma regolamentare vigente in materia.

per Il Direttore Generale
**Il Direttore del Servizio di Igiene Veterinaria**
(dott. Claudio Monaci)

Il Responsabile del procedimento ; Dr. Maurizio Barberis
Il Responsabile dell'istruttoria ; Sig.ra Laura Testani



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO**
Dipartimento Veterinario – Distretto Veterinario Nord
CSPV Sesto San Giovanni
Via Marx n. 155 - 20099 Sesto San Giovanni - Tel. 02/85784030 fax 02/85784039
e-mail: cspvsesto@asl.milano.it
Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: http://www.asl.milano.it

'0899

Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Provincia Milano

| Deliberazione n° 206 | Seduta del 14 APR. 2005 |
|---|---|

**AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di SESTO S.G., con sede in Via G. Carducci n. 221 – 20099 SESTO S.G. (MI) – estensione dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano a tutto il territorio della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 7 comma 2 D. Lgs. 538/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Pietrogino Pezzano)

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Dr. Rosario Beretta

Direttore Sanitario: Dr. Paolo Peduzzi

**Visto** il D.Lgs. 30/12/1992 n. 538 "Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano";

**Visto** l'art. 5 del D.L. 20/09/1995 n. 390;

**Visto** l'art. 11 della Legge Regionale 03/04/2000 n. 21 con cui sono state trasferite alle A.S.L. le competenze amministrative previste dal D.Lgs. 538/92;

**Richiamata** la delibera G. R. n. 54129 del 21/06/1994 di autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 538/92 a favore della ditta AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di SESTO S.G.;

**Vista** la domanda, Prot. Gen. ASL MI3 n. 2824 del 30/01/2004, presentata dalla ditta AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di SESTO S.G. con sede legale e magazzino a SESTO S.G. (MI), Via G. Carducci n. 221, diretta ad ottenere l'estensione territoriale dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano a tutto il territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 7 comma 2 D. Lgs. 538/92;

**Vista** la documentazione prodotta relativa alla ditta incaricata della logistica e del trasporto dei medicinali su tutto il territorio della Regione Lombardia;

**Visto** il parere favorevole del Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Territoriale espresso con nota Prot. int. 049/05 del 16/03/05;

0900

Sentito il parere del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere obbligatorio del Direttore Sanitario, espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DELIBERA**

1. Di autorizzare la ditta AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI di SESTO S.G. con sede legale e magazzino a SESTO S.G. (MI), Via G. Carducci n. 221 ad estendere il territorio geografico in cui operare a tutto il territorio della Regione Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs 538/92;

2. Di stabilire che ogni modificazione dei locali del magazzino o trasferimento dello stesso in altri locali ed ogni conferimento della direzione tecnica ad altra persona rispetto a quella attualmente individuata debbano essere autorizzate;

3. Di notificare la presente autorizzazione, con raccomandata A/R, alla ditta interessata, al Ministero della Salute ed alla Regione Lombardia;

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per questa ASL.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Pietrogino Pezzano)

e per conferma favorevole:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Rosario Beretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Paolo Peduzzi)

Azienda Sanitaria Locale n. 3 - Monza
La presente copia composta da n° 2 fogli è conforme all'atto originale depositato presso questa A.S.L. 3 (DPR n. 445/2000 art. 18)
Monza, 05/05/05
U.O. Affari Generali e Legali
Corrado Guzzon

COMUNE SESTO S. GIO
Azienda Speciale
FARMAC.
428 | 18/07/2013
Roma

Ministero della Salute
DGDFSC
0054361-P-18/07/2013
I.5.i.f.5.3/2012/180
124856069

*Ministero della Salute*

**DIP. DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL S.S.N.**
Dir.Gen. Dispositivi Medici, Servizio Farmaceutico e Sicurezza Cure
dgfdm@postacert.sanita.it
*Ufficio Centrale Stupefacenti*
*Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*

Prot.DGDFSC/VIII/P/I.5.i.f.5.3/2012/180

Alla Ditta Azienda Speciale Farmacie Comunali
Via Carducci n° 221
20099 Sesto San Giovanni (MI)

e, per conoscenza

Al Ministero dell'Interno – Roma
dipps.777dcsa@pecps.interno.it

Al Comando Generale della G. di F.
III Reparto – Operazioni – Roma
RM0010788P@pec.gdf.it

Al C.C.S. – Roma
srm20400@pec.carabinieri.it

Al N.A.S. – Milano
smi34257@pec.carabinieri.it

OGGETTO:
Trasmissione decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n° 309 e s.m.i.
C 41 - D.D. 14767

Si trasmette, allegato alla presente, il decreto di autorizzazione ministeriale di cui all'oggetto, relativo alla ditta in indirizzo.

Copia del suddetto decreto viene inviata anche agli altri Enti cui la presente è indirizzata per conoscenza.

Si comunica che tutti i medicinali sono ricompresi nelle cinque sezioni della Tabella II.

Si richiama l'attenzione della ditta in indirizzo sull'obbligo previsto dall'art.20 del DPR 309/90 di **presentare domanda di rinnovo entro il 30/04/2015 (3 mesi prima scadenza).**

Il Dirigente
dell'Ufficio Centrale Stupefacenti
(Dr.ssa G. Apuzzo)

*Responsabile del procedimento:*
Vescovo Emanuela – 06.59942217
email: e.vescovo@sanita.it

# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL S.S.N.
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE
UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Autorizzazione n. 14767
Codice ditta : C 41

IL DIRIGENTE

Vista la domanda dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali, con sede legale in Sesto San Giovanni (MI) – Via Carducci n° 221, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze e di preparazioni;

Visto il D.P.R. 9 ottobre 1990, n°309, e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Vista la delibera dell'Asl di Milano n° 609 del 27/05/2013;

Vista la documentazione agli atti dell'Ufficio dalla quale si evince la sussistenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione richiesta dall'impresa;

Ritenuto, pertanto, di poter rilasciare all'Azienda Speciale Farmacie Comunali l'autorizzazione di cui agli artt. 17 e 37 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n°309, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art.20 del succitato D.P.R.;

## DECRETA

La società Azienda Speciale Farmacie Comunali, legalmente rappresentata da Colasanto Michele, nato a Baselice (BN) il 17/09/1964, è autorizzata nei locali siti in Sesto San Giovanni (MI) - Via Carducci n° 221 - al commercio all'ingrosso di sostanze e di preparazioni appartenenti alla Tabella II, Sezioni A, B, C, D, E, soggette alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n°309, e successive modifiche e integrazioni.

La commercializzazione dei farmaci deve essere effettuata sotto il controllo della persona responsabile, Dr. Casabona Luigi, nato a Mazzarino (CL) il 01/01/1966.

Ai fini dell'importazione e dell'esportazione delle sostanze e delle preparazioni elencate nella presente autorizzazione, l'azienda dovrà munirsi del relativo permesso, come previsto allo stesso Testo Unico agli articoli 52 e 57.

La presente autorizzazione ha validità dal 01/08/2013 al 31/07/2015.

Roma, 18/07/2013

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00010907 00000CB8 W09VH001
00025247 15/02/2012 09:25:56
0001-00009 10C61816998A681A
IDENTIFICATIVO : 01071575197816
0 1 07 157519 781 6

Il Dirigente
dell'Ufficio Centrale Stupefacenti
(Dr.ssa G. Apuzzo)

ALLEGATO C) ALL'ATTO N. 2.110/1.273 REP. DR. FRANCESCO AMBROSINI

Allegato D

| Figura Professionale | Categ. Contrattuale | Ral Mensile |
|---|---|---|
| Magazziniere Coadiutore | C4 | 1.819,01 |
| Magazziniere Coadiutore | C2 | 1.718,07 |
| Istruttore Amministrativo | C2 | 1.718,07 |
| Magazziniere Coadiutore | C2 | 1.718,07 |

# Prospetto analitico situazione oneri differiti

Luglio 2014

Studio ELIT sas



AZIEND01 01 AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI
Ripartizioni

Ripartizione A :MAGAZZINO - 000003

| Dipendente | Rateo | Importo | Contributi | Inail | Quota Fondi | C/Tesoreria | Riv. Tfr | Imposta sost. | T.F.R. su ratei | Totale Oneri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCRI01 001 BANFI CRISTIAN | I.N.A.I.L. | | | 189,26 | | | | | | 189,26 |
| | 01 Ferie | 1829,63 | 568,64 | 26,96 | | | | | | 2.425,23 |
| | 05 BANCA ORE | 10,49 | 3,26 | 0,15 | | | | | | 13,90 |
| | 01 13^ | 1034,37 | 321,48 | 15,24 | | | | | | 1.371,09 |
| | T.F.R. | 26515,69 | | | | | 286,44 | 31,51- | | 26.770,62 |
| TOTALE | | 29390,18 | 893,38 | 231,61 | | | 286,44 | 31,51- | | 30.770,10 |
| FUSSTE01 001 FUSI STEFANO | I.N.A.I.L. | | | 94,94 | | | | | | 94,94 |
| | 01 Ferie | 3067,08 | 953,25 | 23,93 | | | | | | 4.044,26 |
| | 05 BANCA ORE | 24,12- | 7,49- | 0,19- | | | | | | 31,80- |
| | 01 13^ | 975,49 | 303,18 | 7,61 | | | | | | 1.286,28 |
| | T.F.R. | 13865,85 | | | | | 145,33 | 15,99- | | 13.995,19 |
| TOTALE | | 17884,30 | 1248,94 | 126,29 | | | 145,33 | 15,99- | | 19.388,87 |
| KOVOLH01 001 KOVALENKO OLHA | 01 Ferie | 902,06 | 280,35 | 13,29 | | | | | | 1.195,70 |
| | 01 13^ | | | | | | | | | |
| | T.F.R. | 10017,77 | | | | | 112,21 | 12,34- | | 10.117,64 |
| TOTALE | | 10919,83 | 280,35 | 13,29 | | | 112,21 | 12,34- | | 11.313,34 |
| ZANFAB03 001 ZANDA FABRIZIO MAR | I.N.A.I.L. | | | 179,49 | | | | | | 179,49 |
| | 01 Ferie | 4805,10 | 1493,43 | 70,81 | | | | | | 6.369,34 |
| | 05 BANCA ORE | 34,36 | 10,67 | 0,51 | | | | | | 45,54 |
| | 01 13^ | 975,49 | 303,18 | 14,38 | | | | | | 1.293,05 |
| | T.F.R. | 14856,87 | | | | | 156,43 | 17,21- | | 14.996,09 |
| TOTALE | | 20671,82 | 1807,28 | 265,19 | | | 156,43 | 17,21- | | 22.883,51 |
| TOTALI DI RIPARTIZIONE | 01 Ferie | 10603,87 | 3295,67 | 134,99 | | | | | | 14.034,53 |
| | 05 BANCA ORE | 20,73 | 6,44 | 0,47 | | | | | | 27,64 |
| | 01 13^ | 2985,35 | 927,84 | 37,23 | | | | | | 3.950,42 |
| | I.N.A.I.L. | | | 463,69 | | | | | | 463,69 |
| | T.F.R. | 65256,18 | | | | | 700,41 | 77,05- | | 65.879,54 |
| TOTALE | | 78866,13 | 4229,95 | 636,38 | | | 700,41 | 77,05- | | 84.355,82 |

Modello per procedure ZUCCHETTI - RIPRODUZIONE VIETATA

ALLEGATO D) ALL'ATTO N. 2.110/1.273 REP. DR. FRANCESCO AMBROSINI

## Allegato C

| Fornitore | Descrizione | | |
|---|---|---|---|
| Knapp | servizio telefonico (assistenza) | 2.600,00 | annuale |
| Gironi | manutenzione riscaldamento/condizionamento | | |
| Frigor System | manutenzione frigoriferi | | |
| Ecologia Ambiente | ritiro rifiuti speciali(autoanalisi) | | |
| Athesia | servizio outsourcing | | No rinnovo tacito accordo fino 31.03.2014 |
| Knapp | manutenzione impianto Knapp | 6.000,00 | annuale |
| Ticino Logistic srl | trasporto farmaci | | No rinnovo tacito accordo fino 31.03.2014 |
| Sofra | ass.tecn.mezzi antincendio | | |
| Saet manut. Sitema sicurezza | manut. e assist. al sistema di sicurezza mag. | | |
| La Sestese Pulizie | Serv.pulizie magazz. | | |
| Casabona Luigi | Direttore Tecnico Magazzino | | |
| IVRI servizio vigilanza | Servizio vigilanza e ricezione allarme per magazzino | | |
| Hewlett-Packard | assist. tecnica stampanti laser magazzino + mat.consumo | | |

Regione Lombardia

# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

152090119114

## Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale **AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI**
Indirizzo **VIA CARDUCCI**
N. civico **221**
Comune **SESTO SAN GIOVANNI**
Provincia **MILANO**
C.A.P. **20099**
Codice fiscale / Partita IVA **02547190963**
Telefono **3358203451**

## Catasto Energetico Edifici Regionale

Codice identificativo **15209 - 001191 / 14**
Registrato il **31/07/2014**
Valido fino al **31/07/2024**

## Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome **ISABELLA RESCALDANI**
Numero di accreditamento **20398**

## Dati catastali

| Comune catastale | SESTO SAN GIOVANNI | Sezione | | Foglio | 29 | Particella | 173 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Subalterni | da | a | da | a | da | a | da | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | | | |

## Dati edificio

| | |
|---|---|
| Provincia | **MILANO** |
| Comune | **SESTO SAN GIOVANNI** |
| Indirizzo | **VIA GIOSUE' CARDUCCI, 221/49** |
| Periodo di attivazione dell'impianto | **15 ottobre - 15 aprile** |
| Gradi giorno | **2404**[GG] |
| Categoria dell'edificio | **E.8** |
| Anno di costruzione | **1977-1992** |
| Superficie utile | **546.00** [m²] |
| Superficie disperdente (S) | **1156.00** [m²] |
| Volume lordo riscaldato (V) | **3420.00** [m³] |
| Rapporto S/V | **0.34** [m⁻¹] |
| Progettista architettonico | **N.D.** |
| Progettista impianto termico | **N.D.** |
| Costruttore | **N.D.** |

## Mappa

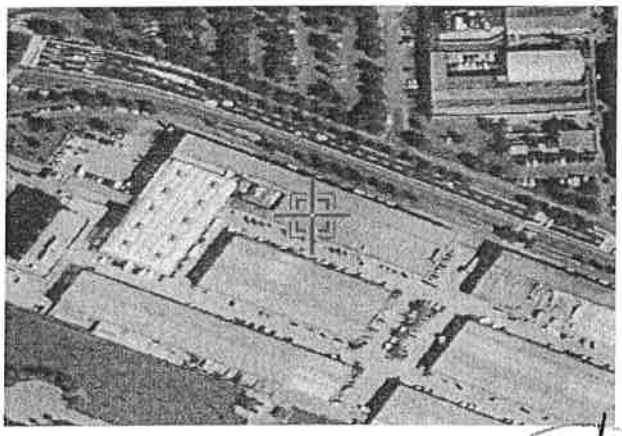

## Classe energetica - $EP_H$ Zona climatica E

Basso fabbisogno

| | | |
|---|---|---|
| A+ | < | 3 [kWh/m³a] |
| A | < | 6 [kWh/m³a] |
| B | < | 11 [kWh/m³a] |
| C | < | 27 [kWh/m³a] |
| D | < | 43 [kWh/m³a] |
| E | < | 54 [kWh/m³a] |
| F | < | 65 [kWh/m³a] |
| G | ≥ | 65 [kWh/m³a] |

kWh/m³a

Alto fabbisogno

Valore limite del fabbisogno per la climatizzazione invernale: **13.59** [kWh/m³a]

## Classe energetica - $ET_C$

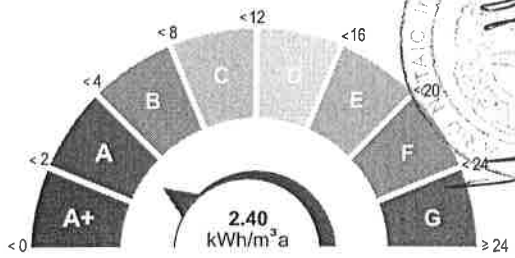


Fabbisogno termico per la climatizzazione estiva

## Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

## Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - $Co_{2\,eq}$

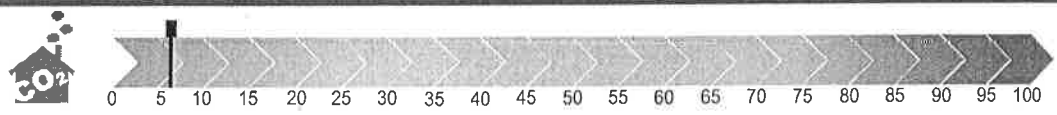


**6.39** [kg/m³a]

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al 31/07/2024

Regione Lombardia

# ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

152090011914

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA valido fino al 31/07/2024

## Indicatori di prestazione energetica

| | |
|---|---|
| **Fabbisogno annuo di energia termica** | |
| Climatizzazione invernale $ET_H$ | 26.61 [kWh/m³a] |
| Climatizzazione estiva $ET_C$ | 2.40 [kWh/m³a] |
| Acqua calda sanitaria $ET_W$ | 0.29 [kWh/m³a] |
| **Fabbisogno di energia primaria** | |
| Climatizzazione invernale $EP_H$ | 31.99 [kWh/m³a] |
| Climatizzazione estiva $EP_C$ | [kWh/m³a] |
| Acqua calda sanitaria $EP_W$ | 1.62 [kWh/m³a] |
| **Contributi** | |
| Fonti rinnovabili $EP_{FER}$ | 0.00 [kWh/m³a] |
| **Efficienze medie** | |
| Riscaldamento $\varepsilon_{gH,yr}$ | 83.00 [%] |
| Acqua calda sanitaria $\varepsilon_{gW,yr}$ | 18.00 [%] |
| Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\varepsilon_{gHW,yr}$ | 80.00 [%] |
| **Totale per usi termici $EP_T$** | 33.62 [kWh/m³a] |
| **Altri usi energetici** | |
| Illuminazione $EP_L$ | 20.50 [kWh/m³a] |

## Specifiche impianto termico

| Tipologia impianto | Riscaldamento | ACS | Combinato |
|---|---|---|---|
| **Sistema di generazione** | | | |
| ☒ tradizionale | | | |
| ○ multistadio o modulante | | | |
| numero generatori | 1 | | |
| potenza termica nom. al focolare | 90.30 | | |
| combustibile utilizzato | Gas naturale | | |
| ☐ condensazione | | | |
| ○ multistadio o modulante | | | |
| numero generatori | | | |
| potenza termica nom. al focolare | | | |
| combustibile utilizzato | | | |
| ☐ pompe di calore | | | |
| numero generatori | | | |
| C.O.P. / G.U.E. | | | |
| combustibile utilizzato | | | |
| ☐ teleriscaldamento | | | |
| combustibile utilizzato | | | |
| ☐ cogenerazione | | | |
| consumo nom. di combustibile | | | |
| combustibile utilizzato | | | |
| ☐ ad alimentazione elettrica | | | |
| potenza elettrica assorbita | | | |
| ☒ altro (si veda campo note) | | X | |

## Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

| | Intervento | Superficie interessata [m²] | Prestazioni U [W/m²K] η [%] | Risparmio $EP_H$ [%] | Priorità intervento | Classe energetica raggiunta | Riduzione $CO_{2eq}$ [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Involucro | Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno | | | | | | |
| | Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati | | | | | | |
| | Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno | | | | | | |
| | Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati | | | | | | |
| | Coibentazione della copertura | | | | | | |
| | Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno | | | | | | |
| Impianto | Sostituzione generatore di calore | | | | | | |
| | Sostituzione/adeguamento del sistema di distribuzione | | | | | | |
| | Sostituzione del sistema di emissione | | | | | | |
| | Installazione/sostituzione VMC | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| FER | Installazione impianto solare termico | | | | | | |
| | Installazione impianto solare fotovoltaico | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOT. | Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati | | | | | | |
| Note | La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile. | | | | | | |

## Note

Tipi apparecchio: N.1 Bollitore elettrico ad accumulo.

## Firma

Il Soggetto certificatore dichiara sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. N. 445/2000 - e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di aver redatto il presente attestato in conformità alla DGR n.VIII/5018 e s.m.i..

Soggetto certificatore
ISABELLA RESCALDANI

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto certificatore incaricato, del contributo di euro 10,00 dovuto all'Organismo regionale di accreditamento e ha stesso valore di ricevuta del Catasto Energetico Edifici Regionale.

N. 2033 rep.gen.not.

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'**
**di documento cartaceo a documento informatico**
**(art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)**

Certifico io sottoscritto dott. Francesco Ambrosini, Notaio in Brescia, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia redatta su supporto cartaceo composto di numero due facciate di un foglio, è conforme all'originale depositato presso il CENED con firma digitale, contenuto su supporto informatico e certificato dal tecnico certificatore Isabella Rescaldani, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica "e-sign" ove risulta la vigenza fino al 5.4.2016 del certificato di detta firma digitale di detto certificatore rilasciato da ArubaPEC Spa.

Brescia, 25 settembre 2014

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 COMMA 2 DEL D.LGS 7 MARZO 2005 n. 82